

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2023, n. 566

Istituzione dispensario farmaceutico annuale presso Aeroporto di Bari "Karol Wojtyla" ex art. 1, comma 3, della legge n. 221/1968 e ss.mm.ii.

L'Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. "Assistenza Farmaceutica Convenzionata" e dal responsabile P.O. "Attività Amministrativa Farmaceutica" della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, così come confermata dal Dirigente della stessa Sezione, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 1-bis della legge 2 aprile 1968 n. 475 e ss.mm.ii., in deroga al criterio demografico che stabilisce che il numero delle autorizzazioni sia stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, dispone che *"... le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri ..."*;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 309 del 13.03.2023, conformemente all'art. 1-bis di cui sopra, è stata approvata l'istituzione di una sede farmaceutica presso l'aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari, nel territorio di pertinenza del medesimo Comune;
- con la medesima deliberazione regionale si è preso atto della volontà del Comune di Bari di non gestire direttamente la sede farmaceutica aeroportuale e di non attuare il diritto di prelazione previsto dal D.L. n. 1 del 24.01.2012 e si è dato atto che *"...l'istituenda sede farmaceutica aeroportuale sarà oggetto di procedura concorsuale ordinaria ai sensi dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e ss.mm.ii..."*.

Considerato che:

- con specifico riferimento alla necessità di garantire il corretto espletamento del servizio farmaceutico anche presso le stazioni aeroportuali, il Consiglio di Stato con sentenza n. 4535/2015 ha chiarito che *"...Le nuove farmacie "aggiuntive", invece, non hanno un riferimento diretto al territorio e sono poste al servizio di una utenza per così dire mobile. Esse invero sono ubicate presso stazioni ferroviarie e autostradali, aeroporti, porti nonché – come nella fattispecie – grandi centri commerciali: luoghi tutti ai quali accedono notevoli flussi di persone che non necessariamente sono residenti nelle immediate vicinanze, e in genere si servono, per accedervi, di mezzi di trasporto pubblici o privati...Il legislatore ha stimato utile, nell'interesse della cittadinanza, che chi ha motivo di recarsi in uno di questi luoghi abbia l'opportunità di usufruire anche di una farmacia, oltre che degli altri servizi che solitamente vi si trovano..."*
- come certificato dalla relazione tecnica effettuata dalla Società Aeroporti di Puglia, e allegata al verbale (agli atti della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia) della riunione tenutasi in data 02/12/2022 presso il Comune di Bari, alla presenza di rappresentanti del medesimo Comune, della Regione, dell'Ordine dei farmacisti di Bari/Bat e della Società Aeroporti di Puglia, ai fini dell'istituzione della sede aeroportuale di cui DGR 309/2023 *"... l'aeroporto di Bari è un aeroporto internazionale, che ha ormai raggiunto un volume di traffico di circa 6 milioni annui e, pertanto, l'esigenza di istituire una farmacia aeroportuale risulta molto importante al fine di fornire un servizio di pubblico interesse..."* ;
- sulla base di quanto sopra e facendo seguito alla citata riunione, il Comune di Bari, con nota prot. 128385 del 13.04.2023 (agli atti della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia), ha chiesto alla Regione Puglia *"... di avviare le procedure necessarie all'istituzione di*

un dispensario farmaceutico annuale presso l'aeroporto medesimo, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per l'assegnazione della predetta sede farmaceutica";

- le procedure per l'espletamento del concorso ordinario di cui all'art. 4 della L. 362/91 che sarà bandito dalla Regione Puglia per l'assegnazione della sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione, ivi inclusa la nuova sede di cui alla D.G.R. 309/2023, prevedono tempi dell'ordine di alcuni mesi;
- nelle more dell'espletamento della suddetta procedura concorsuale, risulta necessario dare seguito alla succitata richiesta del Comune al fine di garantire l'interesse pubblico mediante il corretto espletamento del servizio farmaceutico nei confronti dell' *"utenza mobile"* presso l'aeroporto di Bari.

Visti:

- l'art. 1, comma 3, della L. 8 marzo 1968, n. 221, recante *"Provvidenze a favore dei farmacisti rurali"*;
- l'art. 1-bis lett. a) della Legge 2 aprile 1968, n. 475, recante *"Norme concernenti il servizio farmaceutico"* e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 362, recante *"Norme di riordino del settore farmaceutico"* e ss.mm.ii.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- istituire presso l'aeroporto internazionale *"Karol Wojtyla"* di Bari un dispensario farmaceutico annuale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 8 marzo 1968, n. 221 e ss.mm.ii., nelle more dell'assegnazione, mediante concorso ordinario di cui all'art. 4 della L. 362/91, della sede farmaceutica aeroportuale di Bari di cui alla D.G.R. n. 309 del 13.03.2023;
- dare atto che a seguito dell'istituzione del dispensario farmaceutico presso l'aeroporto internazionale *"Karol Wojtyla"* di Bari da parte della Regione, il Sindaco del Comune di Bari dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) della Legge Regione Puglia n. 36/84, all'affidamento della gestione e all'autorizzazione all'apertura del medesimo dispensario, fino a quando la sede farmaceutica aeroportuale di Bari, istituita con D.G.R. n. 309/2023, non sarà aperta dall'assegnatario vincitore del concorso ordinario di cui all'art. 4 della L. 362/91 che sarà bandito dalla Regione Puglia.
- dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. 8 marzo 1968, n. 221, la gestione del dispensario farmaceutico *"... è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina..."*.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022 e ss.mm.ii., la presente deliberazione non rientra tra le tipologie di atti da sottoporre alla procedura di *"Valutazione di impatto di genere"*.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E DELLA L.R. n. 28/01

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. Di **prendere atto** di tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato.
2. Di **istituire** presso l'aeroporto internazionale "Karol Wojtyła" di Bari un dispensario farmaceutico annuale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 8 marzo 1968, n. 221 e ss.mm.ii., fino a quando la sede farmaceutica aeroportuale di Bari, di cui alla D.G.R. n. 309/2023, non sarà aperta dall'assegnatario vincitore del concorso ordinario di cui all'art. 4 della L. 362/91, che sarà bandito dalla Regione Puglia.
3. Di **dare atto** che, a seguito dell'istituzione del dispensario farmaceutico annuale presso l'aeroporto internazionale "Karol Wojtyła" di Bari da parte della Regione, il Sindaco del Comune di Bari dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) della Legge Regione Puglia n. 36/84, all'affidamento della gestione e all'autorizzazione all'apertura del medesimo dispensario, fino a quando la sede farmaceutica aeroportuale di Bari di cui D.G.R. n. 309/2023, non sarà aperta dall'assegnatario vincitore del concorso ordinario di cui all'art. 4 della L. 362/91, che sarà bandito dalla Regione Puglia.
4. Di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. 8 marzo 1968, n. 221, la gestione del dispensario farmaceutico *"...è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina..."*.
5. Di **dare mandato** alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di notificare il presente provvedimento alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate (Federfarma/Assofarm), al Comune di Bari, all'Ordine interprovinciale professionale dei farmacisti di Bari-Bat, all'ASL di Bari e alla società Aeroporti di Puglia spa.
6. Di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Farmaci Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente**IL FUNZIONARIO P.O. DELLA SEZIONE "FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA"**

Natalino Claudio Patanè

IL FUNZIONARIO P.O. DELLA SEZIONE "FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA":

Giuseppe Labbruzzo

IL DIRIGENTE DI SEZIONE "FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA":

Paolo Stella

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE”: Vito Montanaro

L’ASSESSORE ALLA SANITÀ E BENESSERE ANIMALE: Rocco Palese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità e Benessere Animale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di **prendere atto** di tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato.
2. Di **istituire** presso l’aeroporto internazionale “*Karol Wojtyla*” di Bari un dispensario farmaceutico annuale ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 8 marzo 1968, n. 221 e ss.mm.ii., fino a quando la sede farmaceutica aeroportuale di Bari, di cui alla D.G.R. n. 309/2023, non sarà aperta dall’assegnatario vincitore del concorso ordinario di cui all’art. 4 della L. 362/91, che sarà bandito dalla Regione Puglia.
3. Di **dare atto** che, a seguito dell’istituzione del dispensario farmaceutico annuale presso l’aeroporto internazionale “*Karol Wojtyla*” di Bari da parte della Regione, il Sindaco del Comune di Bari dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) della Legge Regione Puglia n. 36/84, all’affidamento della gestione e all’ autorizzazione all’apertura del medesimo dispensario, fino a quando la sede farmaceutica aeroportuale di Bari di cui D.G.R. n. 309/2023, non sarà aperta dall’assegnatario vincitore del concorso ordinario di cui all’art. 4 della L. 362/91, che sarà bandito dalla Regione Puglia.
4. Di **dare atto** che, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L. 8 marzo 1968, n. 221, la gestione del dispensario farmaceutico “*...è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina...*”.
5. Di **dare mandato** alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di notificare il presente provvedimento alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate (Federfarma/Assofarm), al Comune di Bari, all’Ordine interprovinciale professionale dei farmacisti di Bari-Bat, all’ASL di Bari e alla società Aeroporti di Puglia spa.
6. Di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO